

Allegato B - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

1. Condizioni generali di contratto

Le presenti condizioni generali di contratto, predisposte ai sensi dell’art. 1341 del Cod. Civ., si applicano a tutti i contratti affidati da Aspem Reti S.r.l. (di seguito anche semplicemente “Azienda” e/o “Committente”) aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi, così come definiti dalla vigente normativa, si considerano conosciute ed accettate dall’operatore economico aggiudicatario/affidatario (di seguito semplicemente “Fornitore”) e si applicano di diritto, salvo diverse disposizioni previste espressamente nei documenti contrattuali e nel capitolato speciale o capitolato d’oneri, se esistente. Non sono applicabili le condizioni di vendita del Fornitore.

2. Contratto

Successivamente al provvedimento di aggiudicazione/affidamento, sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”), mediante scambio di corrispondenza commerciale, con modalità elettronica nella forma dell’ordine (di seguito anche semplicemente “Ordine”).

3. Decorrenza e durata

Il termine di esecuzione decorre dal giorno successivo alla data di perfezionamento del contratto o, se precedente, dalla data del verbale di avvio anticipato delle prestazioni. L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo contraente, qualora si verificano le condizioni di cui all’art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. Garanzia definitiva

Salvo diverse indicazioni e/o diversi accordi intercorsi con la Committente, il Fornitore deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi e nei modi previsti dall’art. 53, comma 4 del Codice. La mancata costituzione determina la revoca dell’affidamento e, se costituita, l’incameramento della cauzione provvisoria. La garanzia copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione a tutela dell’Azienda nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La garanzia definitiva è mantenuta nell’ammontare per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrata qualora l’Azienda effettui su di essa prelevamenti per fatti connessi all’incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di mancato reintegro dell’importo entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di richiesta, l’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto, fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti di cui all’art. 1382 Cod. Civ..

5. Consegna e ritardi

Il Fornitore deve effettuare entro i termini indicati nell’offerta, nel contratto e/o nel capitolato speciale o capitolato d’oneri, se esistente. Ove detti termini non fossero indicati nei documenti contrattuali o nell’offerta, il termine fissato si intende a 30 (trenta) giorni dalla data di perfezionamento del contratto o, se precedente, dalla data del verbale di avvio anticipato della prestazione. Ogni eventuale richiesta di proroga del suddetto termine dovrà essere presentata dal Fornitore in forma scritta ed accettata dall’Azienda. In caso di mancato rispetto del termine di

esecuzione per qualsiasi motivo, l'Azienda avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito, al Fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni subiti dall'Azienda stessa. Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di consegna e/o di esecuzione i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati dall'Azienda; in tal caso, la comunicazione dell'evento deve essere effettuata entro 1 (un) giorno dal suo verificarsi e, pena la decadenza, confermata formalmente entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi. Non sarà accettata alcuna variazione di prezzo in favore del Fornitore per il periodo di ritardo della consegna.

6. Adempimenti contrattuali

Il Fornitore deve effettuare le consegne o eseguire il servizio a proprio rischio e spese di qualsiasi natura, nei luoghi, nei locali, nei termini e con le modalità indicate nel contratto e/o nel capitolato speciale o capitolato d'oneri, se esistente. L'eventuale programma di consegne dei beni o di esecuzione dei servizi, dovrà essere concordato con le competenti strutture dell'Azienda. In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta. A seconda della complessità dell'oggetto della fornitura, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, entro congruo termine, del giorno in cui verrà effettuata la consegna. Il Fornitore dovrà consegnare prodotti integri, rispondenti all'ordine, alle specifiche ed ai requisiti indicati nella propria offerta. L'Azienda ha la facoltà, da esercitarsi entro 2 (due) giorni lavorativi dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. In caso di mancata consegna o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell'ordine, l'Azienda potrà applicare una penale a carico del fornitore con le modalità previste dall'art. 22 delle presenti condizioni generali di contratto. Il documento di trasporto dei beni, in un'unica soluzione o ripartite, in relazione al tipo di contratto, dovrà essere firmato dal funzionario incaricato dall'Azienda. L'apposizione della firma non preclude per l'Azienda il diritto ad eventuali ed ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati. Qualora, durante la vigenza contrattuale il bene diventi non più reperibile sul mercato, il fornitore potrà chiedere all'Azienda l'autorizzazione alla consegna di altro bene sostitutivo. L'Azienda conserva, comunque, la facoltà di recedere dal contratto. Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto, nel termine indicato nel provvedimento di ritiro o nel termine indicato dall'Azienda, e ad emettere Nota di Credito pari al valore del materiale reso. Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo formalmente condiviso con la Committente, nell'ambito di singole consegne.

7. Esecuzione del contratto

Il Fornitore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni dei documenti contrattuali e del capitolato speciale o capitolato d'oneri, se esistente. La stipulazione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, delle norme che regolano il presente affidamento, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura. La presentazione dell'offerta e la stipulazione del contratto da parte del Fornitore equivalgono altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni.

8. Contrassegni ed imballaggi delle merci

Non sarà accettato alcun addebito per contenitori e materiali d'imballaggio. Il Fornitore sarà

responsabile affinché le merci siano sufficientemente e convenientemente imballate onde evitare ogni perdita, danno o danneggiamento durante il trasporto, magazzinaggio e contrassegnate con il numero del relativo contratto.

9. Resa

Franco destino, imballaggi inclusi. Il Fornitore si obbliga ad assicurare i beni forniti contro i rischi del trasporto.

10. Conformità delle forniture

Il Fornitore garantisce i beni e i materiali forniti esenti da vizi e difetti per il periodo previsto dalla normativa vigente decorrente dalla data di accettazione o collaudo, salvo diversi periodi di garanzia stabiliti nei singoli contratti o capitolati tecnici di fornitura, se esistenti. La regolare esecuzione dei contratti di fornitura è verificata dai responsabili dell'esecuzione del contratto anche coadiuvati dai responsabili dei magazzini ove avviene la consegna della merce. Il Direttore dell'esecuzione o il ricevente provvede alla immediata verifica delle merci, ove la loro qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato speciale possa essere accertata a vista. Negli altri casi, nonché ove occorra l'accertamento dei requisiti, la verifica deve essere effettuata entro il termine pattuito o, in assenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Fermo restando che la firma all'atto del ricevimento della merce da parte dei responsabili dei magazzini indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati, agli effetti della completa accettazione del bene, la suddetta firma non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto. Nel caso non fosse possibile periziare la merce all'atto dell'arrivo, il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni su qualità, quantità e confezionamento del materiale anche a distanza dalla consegna, quando cioè, all'apertura dei colli, ne sarà possibile il controllo. Eventuali spese per le analisi e le verifiche qualitative saranno a carico del Fornitore qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle concordate. I prodotti che presentassero vizi, difetti o discordanze, saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere alla loro sostituzione entro 10 (dieci) giorni salvo diversi termini stabiliti nel capitolato e/o nel contratto, salva l'applicazione di penali e salvo, in ogni caso, il diritto dell'Azienda di risolvere il contratto. I prodotti risultati, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarli, anche se tolti dagli imballaggi originari, entro 20 (venti) giorni dalla data di comunicazione tramite PEC e/o anche a mezzo mail e fax. Ove ciò non avvenga, verrà effettuata la restituzione con oneri a carico del Fornitore o, a scelta dell'Azienda, avviati al macero sempre con spese a carico del Fornitore. Anche nel caso che gli imballaggi – contenenti i prodotti da consegnare - presentassero difetti, a giudizio del personale dell'Azienda o incaricato, sarà respinta la consegna ed il Fornitore dovrà provvedere alla loro sostituzione entro il termine di 10 (dieci) giorni salvo diversi termini stabiliti nel contratto e/o nel capitolato speciale o capitolato d'oneri, se esistente.

11. Accettazione dei beni e servizi e regolare esecuzione

Entro 30 (trenta) giorni solari dalla consegna/installazione dei beni e/o dall'ultimazione dei servizi, l'Azienda effettuerà le verifiche per accertare la regolare esecuzione. Qualora la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa in carico, essa dovrà avvenire con le modalità e i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni. L'accettazione con presa in carico dei beni non esonera, comunque, il Fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e rilevati entro il termine di garanzia. In caso di fornitura di servizi, l'accettazione sarà costituita dall'attestazione di regolare esecuzione del servizio medesimo.

12. Garanzia

Il Fornitore garantisce i beni e i materiali forniti esenti da vizi e difetti per il periodo previsto dalla normativa vigente decorrente dalla data di accettazione o collaudo, salvo diversi periodi di garanzia stabiliti nel singolo contratto e/o nel capitolato speciale o capitolato d'oneri, se esistente. Tutti i vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese del Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia da parte dell'Azienda dei difetti o vizi riscontrati, salvo diverso termine stabilito nel singolo contratto /o nel capitolato speciale o capitolato d'oneri, se esistente. La denuncia dei vizi e difetti riscontrati, deve essere effettuata, da parte dell'Azienda, in deroga all'articolo 1495 Cod.Civ., entro 20 (venti) giorni dalla scoperta. Qualora il Fornitore non provveda nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà l'Azienda, addebitando ogni spesa al Fornitore medesimo.

13. Pagamento e fatturazione

Il corrispettivo previsto dal contratto verrà corrisposto, dietro emissione di regolare fattura, all'esito positivo della verifica di conformità effettuata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte del Fornitore.

La fattura dovrà essere emessa con "Split Payment". La fattura dovrà riportare, pena il rifiuto della stessa:

- Intestazione: Aspem Reti S.r.l. (come da intestazione);
- il numero del contratto (ordine);
- CIG;
- CUP (se previsto);
- il Codice univoco IPA (si rammenta che l'assenza del codice IPA comporta il rifiuto della fattura già dal Sistema di Interscambio);
- l'importo imponibile, l'IVA ed il totale fattura;
- l'oggetto del contratto;
- il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010.

L'Azienda provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo netto progressivo di ciascuna fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte del Fornitore o di eventuali subappaltatori, l'Azienda provvederà conformemente a quanto stabilito dall'art. 11, comma 6, del Codice e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice.

14. Tracciabilità dei flussi finanziari:

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed a tal fine ha l'obbligo di comunicare gli estremi del conto

corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operarvi.

15. Revisione dei prezzi

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del Codice, il prezzo contrattuale è fisso ed invariabile. Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, a partire dal secondo anno di contratto potrà essere concessa una revisione dei prezzi, al sussistere delle condizioni di cui all'art. 60, comma 2, del Codice. Si applica quanto disposto dall'art. 60, comma 3, lett. a) e b), del Codice. L'eventuale revisione dei prezzi contrattuali sarà consentita esclusivamente dietro espressa autorizzazione dell'Azienda, a seguito di procedimento attivato per tramite di posta elettronica certificata su istanza della parte interessata, corredata da idonea documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta.

La Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa; tale provvedimento viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dal Fornitore. Il termine di 30 (trenta) giorni può essere interrotto dall'Azienda qualora si ritenesse mancante documentazione necessaria per la sua definizione.

16. Obblighi e responsabilità del Fornitore

Il Fornitore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, così come previsto dall'articolo 1176 Cod. Civ.. L'attività del Fornitore non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività dell'Azienda, ovvero non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare. Fatta salva la responsabilità solidale di cui agli articoli 11, commi 5 e 6 e 119, comma 8, del Codice, il Fornitore manleva l'Azienda da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, l'Azienda ha diritto a richiedere al Fornitore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra. Il Fornitore, così come l'Azienda, si impegna ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ai sensi e per gli effetti della normativa vigente di cui al modello "Patto di integrità" che il Fornitore si impegna a sottoscrivere.

17. Obblighi verso il personale dipendente

Il Fornitore deve inoltre rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali nonché dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone gli oneri relativi. Il Fornitore regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni Contratto Collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. La violazione degli obblighi di cui Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Azienda, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di

eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

18. Sicurezza sul lavoro

Il Fornitore deve attuare nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività di manutenzione svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Il Fornitore è tenuto a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso. Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività da svolgere nell'ambito del contratto. Il Fornitore dovrà, altresì, fornire all'Azienda l'elenco di tutto il personale che sarà impiegato nelle attività affidate, indicando le rispettive qualifiche e mansioni ed aggiornandolo prontamente in caso di modifiche e sostituzioni.

19. Obblighi assicurativi

Sono a carico esclusivo del Fornitore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dello stesso, di terzi o dell'Azienda. Il Fornitore si impegna pertanto a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura di rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere all'Azienda, prima dell'avvio dell'esecuzione, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

20. Modifica del contratto in corso di esecuzione

Qualora, durante il corso dell'esecuzione delle prestazioni si rendano necessarie modifiche contrattuali, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

21. Cessione del contratto e subappalto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice, la cessione del presente contratto è nulla. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 119 del Codice. Non costituisco subappalto le prestazioni affidata a terzi ai sensi dell'art.119, comma 3, del Codice. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il Fornitore. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del Fornitore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del Fornitore. Trovano applicazione le restanti disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

22. Penali

In caso di esecuzione non conforme agli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore sarà passibile di applicazione di penali contrattuali. Si applica l'art. 126 del Codice. Ai fini dell'applicazione delle penali, l'Azienda procederà alla formale contestazione dell'inadempienza, alla quale il Fornitore avrà facoltà di replicare presentando le proprie controdeduzioni a difesa entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione medesima. Qualora all'esito della disamina la Committente reputi infondate le eventuali controdeduzioni offerte dal Fornitore, si procederà all'applicazione delle penalità. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti all'Azienda dall'avvio di una nuova procedura d'acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione della fornitura o del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (1223 Cod. Civ.). Le penali per inadempienza del Fornitore, che saranno comunicate per iscritto, decorrono dal momento della avvenuta inadempienza. Non si darà luogo all'applicazione di penali in caso di inadempienze derivanti da comprovate cause di forza maggiore, che non potranno comunque protrarsi per oltre 3 (tre) giorni. Non sono considerate cause di forza maggiore la rottura dei mezzi utilizzati per il servizio o la mancanza di personale addetto. L'applicazione delle penali, anche mediante trattenute sui corrispettivi dovuti, non esclude il diritto dell'Azienda al risarcimento da parte del Fornitore di tutti gli eventuali danni patiti, né esclude la facoltà della Committente di dichiarare la risoluzione del contratto nei casi previsti. Qualora l'importo delle penali irrogate raggiunga il 10% dell'importo del contratto, l'Azienda ha la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.

23. Risoluzione del contratto

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 122 del Codice e dall'art.1453 Cod.Civ., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod.Civ., i seguenti casi: ai sensi dell'art. 99 del Codice, esito negativo del controllo sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del medesimo; revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente; gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti; apertura di una procedura concorsuale a carico del Fornitore; messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del Fornitore; qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale; inosservanza del divieto di cessione e subappalto; inosservanza del Patto di integrità; violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii..

24. Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, l'Azienda può recedere in qualunque tempo dal contratto, secondo la procedura prevista dall'art 123 del Codice e dall'Allegato II.14 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare al Fornitore a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 20 (venti) giorni dalla data di effettivo recesso. In tale caso l'Azienda sarà esclusivamente tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, rimanendo esclusa ogni altra pretesa di natura economica da parte del Fornitore.

25. Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente contratto o che fosse comunque connessa ad esso, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Varese. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

26. Spese e oneri

Sono a totale carico del Fornitore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa od eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. In particolare, poiché gli ordini conclusi sul MePA sono assoggettati ad imposta di bollo, il Fornitore dovrà inviare apposita dichiarazione, tramite il portale MePA o via PEC, attestante il pagamento.

27. Legge n.135/2012 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1339 Cod. Civ., nel caso i parametri delle convenzioni eventualmente attivate da CONSIP siano migliorative rispetto a quelle del contratto e il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche (D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n 135).

28. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni si fa riferimento a quanto convenuto nei singoli rapporti contrattuali, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti. Il Fornitore dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nelle presenti condizioni generali di contratto per le forniture di beni e servizi, di averne compreso la portata e gli effetti e, quindi, di accettarle totalmente, senza alcuna esclusione.

29. Trattamento Dati Personali

Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, nonché per la stipula e gestione del contratto. I dati raccolti saranno trattati nell'osservanza del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 sulla protezione dei dati. **La firma della presente implica l'autorizzazione all'utilizzo dei dati personali.**

Data e firma per accettazione

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dichiara, inoltre, di approvare, specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni: 5 (Consegna e ritardi), 6 (Adempimenti contrattuali), 10 (Conformità delle forniture), 22 (Penali), 23 (Risoluzione del contratto), 25 (Definizione delle controversie).

Data e firma per accettazione

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
